



Physis Srls

**LETTURA E INTERPRETAZIONE
NORMATIVA AMBIENTALE
GESTIONE DEI RIFIUTI: PARTE QUARTA –
D. LGS. N. 152/2006**

Oggetto:

GESTIONE DEL RIFIUTO

Data: 09 OTTOBRE 2018

Revisione: 00

Ing. Civile e Ambientale Mozzillo Antonio



Physis Srls

Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysis@pec.it

Cell: 334/9786250 – Tel/Fax: 081/18584627

Indice:

La normativa	3
I rifiuti in genere.....	4
La disciplina dei rifiuti.	5
La nozione di rifiuto.....	5
Le cd. Materie Prime Seconde (MPS).....	8
Classificazione e codifica dei rifiuti.....	10
Gli effetti dell’ <i>errata</i> attribuzione del Codice CER.....	12
Detenzione dei rifiuti prodotti: il Deposito Temporaneo	12
Recupero e Smaltimento	14
Il mancato rispetto di quanto indicato nei provvedimenti autorizzatori.....	15
La documentazione della gestione dei rifiuti.	16
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).	17
La normativa di riferimento in materia di recupero rottami ferrosi	18
Doppio passaggio di rifiuti in modalità “R13”	19
Eventuali correzioni da farsi sui Formulari rifiuti	20
Come indicare sul formulario il peso dei rifiuti in assenza di un sistema di pesatura	22
Osservatorio rifiuti Sovraregionale O.R.so	22
Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi con la sola categoria 5.....	23
Il trasbordo dei rifiuti	23
Commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi.....	24

La normativa

La disciplina generale per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti è contenuta nella Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, comunemente conosciuto come “Codice ambientale” o “Testo Unico sull’Ambiente”, e nei relativi Decreti Ministeriali di Attuazione.

Tra i Decreti Ministeriali antecedenti al D.Lgs. 152/2006, ma comunque vigenti fino a nuove disposizioni, devono essere, in particolare, ricordati quelli che disciplinano il cosiddetto “Regime semplificato per il recupero”: il D.M. 5 febbraio 1998 successivamente modificato ed integrato dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

Infatti, al di fuori del cosiddetto “Testo unico”, sono disciplinati segmenti tutt’altro che marginali della materia ; tra questi, la disciplina delle discariche (D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e DM 3 agosto 2005 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e la disciplina degli inceneritori (D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133).

Vi sono, poi, norme particolari e complementari relative alla gestione di specifiche tipologie di rifiuti, quali gli oli minerali e sintetici usati (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95), per la parte ancora in vigore), i veicoli fuori uso (D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209), i rifiuti sanitari (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, cosiddetti RAEE (D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151) e le pile e gli accumulatori (D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188).

Le norme di diretto ed effettivo interesse ai fini della gestione ordinaria dei rifiuti prodotti dalle aziende sono, in realtà, contenute in un limitato numero di articoli del solo **Titolo Primo** della richiamata **Parte Quarta** del **D.Lgs. 152/2006**, come modificato dapprima dal **D.Lgs. 4/2008** e poi dal **D.Lgs. 205/2010**, ed in pochi o pochissimi **Decreti Ministeriali** di attuazione ovvero:

- Il già citato D.M. 5 febbraio 1998, sul recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, cui eventualmente si aggiunge, essendo certamente di ben minore interesse, il D.M. 12 giugno 2002, n. 161, che riguarda anch’esso il recupero in regime semplificato, ma di rifiuti pericolosi;
- Il D.M. 17 dicembre 2009, che ha istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ossia il SISTRI, nonché:
- Il D.M. 1° aprile 1998, n. 145, sul formulario per il trasporto;
- Il D.M. 9 aprile 1998, n. 148, sul registro di carico e scarico dei rifiuti.

I rifiuti in genere

La caratteristica principale dei rifiuti è che gli stessi sono sostanze ed oggetti privi di interesse per chi li detiene e intende disfarsene.

Conseguentemente, il “pericolo” ambientale dei rifiuti è connesso al fatto che, se non ci fossero regole, i rifiuti verrebbero abbandonati e dispersi in modo indiscriminato, disordinato ed incontrollato. Qualunque disciplina dei rifiuti, pertanto, deve prevedere il divieto di abbandono, in assenza del quale ogni altra disposizione sarebbe totalmente priva di efficacia a cominciare dall’obbligo di provvedere o fare in modo che si provveda al loro recupero o smaltimento controllato.

E così dispone anche il D.Lgs. 152/2006, all’art. 192, commi 1 e 2:

L’abbandono e il deposito incontrollati dei rifiuti sui suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Le violazioni a tale divieto sono previste nell’art. 255, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 205/2010 che ne ha inasprito le pene.

I rifiuti, quindi, non possono essere né abbandonati, né depositati in modo incontrollato, ma devono essere gestiti correttamente, laddove per gestione dei rifiuti si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli stessi.

La gestione dei rifiuti, da attuarsi secondo il principio della prevenzione (artt. 180 e 180-bis) e privilegiando il riciclaggio ed il recupero rispetto allo smaltimento (artt. 181 e 182), è differenziata in relazione alle varie tipologie di rifiuti.

Nell’ambito dei rifiuti, si configurano **due grandi categorie** che presentano alcune peculiarità:

- lo smaltimento dei **rifiuti urbani**, ovvero i rifiuti domestici, a cui possono essere assimilati anche rifiuti provenienti da talune attività produttive e di servizi, deve provvedere la pubblica amministrazione con l’apposito servizio pubblico (i cui impianti sono comunque sottoposti ad autorizzazione);
- il recupero e/o lo smaltimento dei **rifiuti speciali**, tra i quali di norma ricadono quelli provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e non domestiche in genere, deve provvedere il produttore direttamente, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, o tramite imprese terze specializzate ed autorizzate.

Anche per la fase di trasporto, ove eseguita in conto proprio con propri mezzi, è di norma necessaria l’abilitazione, costituita dall’iscrizione presso l’apposito Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In aggiunta, anche la semplice detenzione dei propri rifiuti speciali nel luogo ove sono stati prodotti, qualora siano superati determinati limiti, **art. 183, comma 1, lettera bb), punto 2**, o comunque non si rispettino le altre condizioni del **“deposito temporaneo”**, come previsto nel citato **art. 183, comma 1, lettera bb)**, deve essere autorizzata.

I produttori di rifiuti hanno, in primo luogo, la necessità-obbligo di individuare e qualificare i loro rifiuti. Gli obblighi a loro carico, infatti, sono variamente previsti in ragione della classificazione e della tipologia dei rifiuti prodotti.

La disciplina dei rifiuti.

Come prima accennato, pur nella vastità del corpo normativo che attualmente regola la **gestione dei rifiuti**, le norme fondamentali sono contenute in una ventina di articoli, per lo più concentrati nel **Capo Primo del Titolo Primo della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006**, ossia in una ventina di articoli collocati tra l’**art. 177** e l’**art. 216-ter**.

Gli **aspetti sanzionatori** sono poi disciplinati nel **Titolo Sesto**.

La nozione di rifiuto

La disciplina dei rifiuti riguarda, ovviamente, tutti i **“rifiuti”** e si applica agli stessi, ovvero, secondo la definizione data, **a tutte le sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, art. 183, comma 1, lettera a)**, fatte salve le espresse esclusioni (**art. 185**).

La distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, è tutta e solo legata al concetto di “disfarsi”; tale concetto, mentre nella maggioranza dei casi non presenta serie difficoltà e reali incertezze, può risultare un criterio distintivo di non univoca applicazione nelle **“ipotesi di confine”**; si fa riferimento, ad esempio, ai residui ed agli scarti, non necessariamente di lavorazione, variamente reimpiegati.

Per meglio determinare il campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, il **D.Lgs. 152/2006**, oltre a definire cos’è rifiuto, ossia l’oggetto di detta disciplina, **contiene anche** alcune disposizioni per l’individuazione di sostanze ed oggetti che, invece, **non sono rifiuti**. *In particolare vengono stabilite le condizioni in presenza delle quali alcune tipologie di materiali di risulta non sono rifiuti fin dall’origine o cessano di essere tali.*

La tematica, come si vedrà, presenta particolari aspetti di interesse per talune ipotesi, come quella dei rottami metallici e delle cd. materie prime seconde.

La **Parte Quarta** del **D.Lgs. 152/2006**, contiene numerose **definizioni**, tra le quali vanno in particolare segnalate le seguenti:

- “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti, cosiddetto “produttore iniziale”, nonché (anche) chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (art. 183, lettera t));
- “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art. 183, lettera h));
- “commerciante”, ovviamente “di rifiuti”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti (art. 183, lettera l));
- “intermediario”, ovviamente “di rifiuti”: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (art. 183, lettera m));
- “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché il commercio e l’intermediazione di rifiuti (art. 183, lettera n));
- “**recupero**”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, con la precisazione che l’elenco riportato nell’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 ha solo carattere esemplificativo, ma non esaustivo delle possibili operazioni di recupero (art. 183, lettera t));
- “**smaltimento**”: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, con la precisazione che l’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco solo esemplificativo, ma non esaustivo delle operazioni di smaltimento (art. 183, lettera z));
- “**stoccaggio**”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima Parte Quarta (art. 183, lettera aa));

- **“deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (art. 183, lettera bb)) e nel rispetto di specifiche e dettagliate condizioni (definite nella medesima lettera bb) ed in particolare dei limiti temporali o quantitativi di cui al punto 2);
- **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (art. 183, lettera r)), ove va sottolineato il fatto che riutilizzo riguarda “non-rifiuti”, nel mentre i rifiuti possono essere oggetto di:
- **“preparazione per il riutilizzo”**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento (art. 183, lettera q));
- **“centro di raccolta”**: area presidiata ed allestita per fa raccolta, mediante raggruppamento differenziato per trazioni omogenee, dei rifiuti urbani conferiti dai detentori per il successivo trasporto e conferimento agli impianti di recupero e trattamento (art. 183, lettera mm)), che per la disciplina di detti centri rinvia ad apposito D.M.);
- **“circuito organizzato di raccolta”**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli II e 3 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 o previsti da normativa speciale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione- quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti, con la condizione che all’accordo di programma o alla convenzione- quadro segua la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione (art. 183, lettera pp).

Le cd. Materie Prime Seconde (MPS)

In base all’art. 181-bis, le materie prime secondarie, e le sostanze ed i prodotti secondari, avrebbero dovuto essere definite ed individuate con apposito decreto ministeriale, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- a) Siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- b) Siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- c) Siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- d) Siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- e) Abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Il medesimo art. 181-bis (ora abrogato) però disponeva che, in via transitoria ed in attesa dell’emanazione del previsto, e mai emanato, Decreto Ministeriale di cui sopra, ai fini dell’individuazione delle materie prime secondarie si continuassero ad applicare:

- Le disposizioni di cui ai D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 181 e 17 novembre 2005, n. 269;
- La Circolare del Ministero dell’Ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.

Ne conseguiva che, non essendo stato emanato il previsto decreto ministeriale, non erano rifiuti tutte le sostanze e materiali che presentavano le caratteristiche dei prodotti di recupero come individuati dalle vigenti norme tecniche sul recupero in regime semplificato (D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269), e ciò valeva non solo per i materiali che derivano da operazioni di recupero di rifiuti, ma per qualunque materiale di qualunque provenienza che comunque possedesse tali caratteristiche: le **cosiddette materie prime secondarie fin dall’origine**.

Come ben si comprende, la “norma transitoria” prevista dall’abrogato art. 181-bis era sostanzialmente identica a quella ora contenuta nel nuovo art. 184-ter.

Quanto invece alla definizione di sottoprodotto, già modificata dal D.Lgs. 4/2008, essa è stata ulteriormente ed integralmente riformulata dal D.Lgs. 205/2010 in attuazione della Direttiva 2008/98/CE, che ha definitivamente codificato a livello comunitario la legittima esistenza di tale categoria.

In base all’art. 184-bis, attualmente ed in letterale conformità a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria:

è un sottoprodotto e non un rifiuto, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute

La nuova definizione di **sottoprodotto**, a differenza di quella originaria del 2006, *non prevede* tra i presupposti necessari il fatto che si tratti di materiali *“che scaturiscono in via continuativa dal processo industriale”* (il sottoprodotto, quindi, può anche essere ottenuto in modo discontinuo), né la condizione che l’utilizzo venga attestato *“tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo”*: tale presupposto e tale condizione erano previsti nel testo originario del D.Lgs. 152/2006 (art. 183, comma 1, lettera n), ma non figuravano più già dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008.

Inoltre, rispetto alla definizione introdotta da quest’ultimo, non costituisce più requisito del sottoprodotto la circostanza che *“abbia un valore economico di mercato”*.

Ulteriore novità di rilievo è che, mentre prima dell’ultima modifica la sostanza o il materiale considerato per poter essere qualificato sottoprodotto doveva non avere la necessità di *“trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari”*, ora più semplicemente si parla di utilizzo *“senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”*.

Classificazione e codifica dei rifiuti.

Ai fini dell'attuazione della parte quarta del D.Lgs. 152/06 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sulla base del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) di cui alla Decisione 2000/532/CE (modificata dalla Decisione 2014/955/UE a decorrere dal 1 giugno 2015 e trasposta nell'Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006) possiamo affermare che esistono due tipi di rifiuti pericolosi:

- 1) pericolosi tout court: i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi “assoluti”;
- 2) pericolosi sub condizione: se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (c.d. voci a specchio).


Solo in tale seconda circostanza il produttore è tenuto – per attribuire una corretta codificazione – all'esecuzione di analisi da parte di un laboratorio certificato per valutare la pericolosità di un rifiuto. Un rifiuto, in particolare, è pericoloso qualora debba essergli attribuita anche una sola delle caratteristiche di pericolo indicate nell'Allegato I, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, che è stato modificato anch'esso a partire dal 1 giugno 2015 ad opera del Reg. (UE) n. 1357/2014.

La normativa dunque prevede che la classificazione dei rifiuti venga effettuata dal produttore, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, come di seguito descritto:

- Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso ‘assoluto’, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
- Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso ‘assoluto’, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
- Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari (CODICI A SPECCHIO), uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

Si precisa che la classificazione, in ogni caso, deve essere effettuata prima che il rifiuto venga allontanato dal luogo di produzione.

Figura 1: procedura per l’assegnazione del Codice CER



Gli effetti dell'errata attribuzione del Codice CER.

La non corretta attribuzione del codice CER di per sé non è sanzionata, nemmeno nei casi in cui da tale errore consegue anche un'errata classificazione.

L'errata codifica, però, può automaticamente condurre alla commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono previste delle sanzioni.

Detenzione dei rifiuti prodotti: il Deposito Temporaneo

Il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, pertanto, non costituendo né un'operazione di recupero, né un'operazione di smaltimento, non è sottoposto ad autorizzazione né ad abilitazione di sorta; è comunque consentito solo entro determinati limiti ed a determinate condizioni.

Tale deposito temporaneo è definito dall'art.183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 205/2010.

Per tale si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato:

- Prima della raccolta,
- Nel luogo in cui i rifiuti stessi sono stati prodotti.
- Nel rispetto di determinate condizioni e limiti temporali o quantitativi.

Questo deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle sopra sintetizzate condizioni, ossia nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006:

- Non è “stoccaggio”,
- Non è quindi una “operazione di recupero, né una “operazione di smaltimento”,
- Non è pertanto sottoposto alle procedure (né ordinarie, né semplificate) previste per gli impianti e le operazioni di recupero e di smaltimento.

Anche questo deposito temporaneo prima della raccolta, per poter essere tale, deve corrispondere alla definizione data.

In altri termini, se non ricorrono tutte le condizioni indicate nell'art. 183, lettera bb), anche la detenzione dei propri rifiuti, ancorché gli stessi vengano poi avviati allo smaltimento o al recupero, deve essere approvata ed autorizzata o, quanto meno, sottoposta alla procedura semplificata di controllo preventivo. Per quanto concerne le condizioni, non ricorrendo le quali il deposito temporaneo è quanto meno irregolare, le stesse essenzialmente si risolvono nelle seguenti prescrizioni:

- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche;
- Devono essere rispettate le norme sull'imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

Per quanto concerne i rifiuti contaminati da particolari sostanze pericolose, la norma attualmente prevede che:

- I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE)



Ing. Ambientale Antonio Mozzillo

“Servizi di Consulenza Ambientale”

Email: physissrls@gmail.com – Pec: srlsphysics@pec.it

Cell: 334/9786250 – Tel/Fax: 081/18584627

850/2004, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; tale nuova disposizione sostituisce quella originaria che invece vietava il deposito di rifiuti contenenti policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm o policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm.

Per quanto invece concerne i limiti temporali o quantitativi, la norma, come da ultimo riformulata dal D.Lgs. 205/2010, dispone che i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore:

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito**
- Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 30 metri cubi di cui al massima 10 di rifiuti pericolosi.**

In altri termini, almeno una volta all’anno i rifiuti in deposito debbono essere avviati a recupero o smaltimento.

Recupero e Smaltimento

La prima disciplina generale, completa ed organica in materia di rifiuti, ossia il *D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915* (non potendosi certo definire generale e completa la precedente normativa risalente agli anni '40) non distingueva tra recupero e smaltimento e definiva quest'ultimo come il complesso delle *“varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questa come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo”* (art. 1, primo comma, del

Con il *D.Lgs. 152/2006*, nella **versione originaria**, le due sopra riportate definizioni sono state **così riformulate**:

- **Recupero**: le operazioni che utilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologica incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C (art. 183, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente fino al “correttivo” del 2008);
- **Smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B (art. 183, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 152/2006 nel testo vigente fino al “correttivo” del 2008).

Il mancato rispetto di quanto indicato nei provvedimenti autorizzatori

Al mancato rispetto delle procedure e delle indicazioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e, a maggior ragione, di quanto esposto nelle autocertificazioni poste alla base delle *comunicazioni* per gli impianti attivi in regime semplificato, comporta la **configurabilità del delitto di truffa ai danni di ente pubblico**.

In tal modo gli esercenti l'impianto hanno ottenuto una parvenza di legalità, ossia l'apparenza dell'esercizio di una attività di recupero/smaltimento alla quale, però, non corrisponde alcuna effettività.

La **Corte di Cassazione** si è espresso proprio in tal senso, addirittura rimarcando la possibilità del concorso tra il delitto di truffa e di quello di traffico organizzato di rifiuti:

*“È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice. Sez. 3, Sentenza n. **18351** del 11/03/2008 Cc. (dep. 07/05/2008) Rv. 240152”*

La documentazione della gestione dei rifiuti.

L'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, vigente sino all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, operando di rinvio al precedente art. 189, comma 3, dello stesso D.Lgs. 152/2006, individua con grande chiarezza quali siano i soggetti obbligati alla tenuta del registro e alla compilazione del **MUD**, ovvero la **dichiarazione annuale dei rifiuti movimentati da ciascun operatore**.

Il MUD si desume dall'analisi dei registri di carico e scarico.

L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario; quindi, ad ogni singolo CER.

Nel **formulario sono indicati tutti gli elementi identificativi di ogni singolo carico** e, ai sensi dell'art. 190, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 152/2006, i termini previsti per le annotazioni sono diversificati in ragione delle caratteristiche soggettive di colui il quale produce o gestisce il rifiuto e, quindi, **procede all'annotazione**, e precisamente:

- Produttore/detentore**, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- Trasportatore**, entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- Commerciante e intermediario** entro 10 giorni lavorativi dalla relativa transazione;
- Recuperatore/smaltitore**, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico.

Il registro di carico e scarico deve essere conservato per 5 anni, a decorrere dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi allo smaltimento in discariche che devono essere conservati “a tempo indeterminato” ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il registro deve essere tenuto e conservato:

- Presso ogni impianto (e non stabilimento) di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- Presso la sede dei commercianti ed intermediari (senza detenzione) dei rifiuti.

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Sotto il profilo formale, il *Formulario di identificazione* si sostanzia in un bollettario; sotto il profilo sostanziale, invece, esso costituisce il **documento cardine** previsto dalla legislazione vigente sino all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal *D.Lgs. 205/2010* agli *artt. 190 e 193* ed è **finalizzato alla regolare articolazione (controllata) delle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito finale.**

Il formulario rappresenta la prova della tracciabilità del ciclo del viaggio dei rifiuti; costituisce, dunque, l’*unica impronta identificatrice in itinere e a posteriori* del ciclo del viaggio operato per quel determinato carico di rifiuti.

È un documento di tipo formale, che nessuno può realizzare in proprio e/o fotocopiare o modificare, poiché deve essere rispondente al modello prefigurato dalla *Pubblica Amministrazione* con apposito atto amministrativo, avente valore di provvedimento.

I trasporti di rifiuti esclusi dall’obbligo di formulario sono pochi¹⁸; tra essi, per la specifica incidenza nelle attività illecite, pare utile ricordare quelli di cui all’art. 266, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, ovvero:

- Trasporto di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) effettuato da soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Spesso, infatti, l’imprenditore cela la gestione illecita di rifiuti mediante la configurazione di un gran numero di carichi provenienti dalla raccolta ambulante a cui, come si è visto, è legato il non obbligo della redazione del formulario.

Nel contempo, l’imprenditore che adotta un tale sistema illecito viene avvantaggiato anche sotto il profilo fiscale in quanto, per i medesimi carichi, adotterà un sistema di autofatturazioni.

Il formulario deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti oppure detentore dei rifiuti, su tutte e 4 le copie.

Esso deve altresì essere controfirmato dal trasportatore su tutte e 4 le copie.

Il “detentore” entra in scena solo quando il “produttore” non è più rintracciabile (es. abbandono) oppure quando il carico “rinasci” (ad esempio, qualora provenga da un deposito preliminare).

Nel F.I.R. devono risultare le seguenti informazioni:

- Nome e indirizzo del produttore e del detentore (anche se coincidono);
- Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- Impianto di destinazione;

- Data e percorso dell'instradamento;
- Nome e indirizzo del destinatario;
- Necessità o meno di sottoporre il trasporto alla disciplina ADR.

La normativa di riferimento in materia di recupero rottami ferrosi

Anche dopo le modifiche del D.Lgs. 152/2006 introdotte dai correttivi approvati con **D.Lgs. 4/08** e **D.Lgs. 205/10**, **le caratteristiche delle materie prime secondarie** che scaturiscono da processi di recupero, fino all'emanazione del decreto dapprima previsto dal *comma 2 dell'art. 181-bis²¹* (introdotto dal **D.Lgs. 4/08**, e poi dal *comma 2 dell'art. 184-ter*, introdotto dal **D.Lgs. 205/10**) **sono rigidamente definite dagli allegati al D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi ed al D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti pericolosi.**

Quanto alla operazione di *messa in riserva (R13)*, essa è definita dall'*Allegato C* alla *Parte IV* del **D.Lgs. 152/06** come attività propedeutica e funzionale alle attività di recupero individuate dai codici da *R1* a *R12* dello stesso allegato.

Quindi, da un'attività di messa in riserva non possono scaturire direttamente materie prime secondarie.

Nel caso specifico dei rottami ferrosi, individuati al punto 3.1 dell'Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, le attività di recupero da svolgere presso piattaforme di recupero sono disciplinate dalla lettera c) del punto 3.1.3, nel quale la messa in riserva è chiaramente individuata quale attività propedeutica alle successive attività di recupero (*R4*), queste ultime consistenti nella selezione e nelle eventuali operazioni necessarie per ricondurre i materiali ferrosi alle caratteristiche chimico- fisiche individuate dalla norma.

L'attività di recupero, quindi, consiste **nell'insieme di attività di stoccaggio (*R13*), selezione ed eventualmente trattamento a secco o ad umido (*R4*) per l'ottenimento di materie prime secondarie aventi caratteristiche conformi alle specifiche *CECA, AISI, CAEF* e *UNI*.**

Le MPS scaturiscono pertanto, nel quadro di un impianto di recupero operante in regime agevolato, necessariamente dalle attività di recupero *R4* stabilite per la specifica tipologia.

Un elemento di criticità è certamente il corretto inquadramento delle attività svolte dall'impianto di recupero nella cornice definita dalle norme generali sul recupero e,

in particolare, della circostanza che da un’attività di mero stoccaggio non possono scaturire materie prime secondarie.

Occorre rimarcare che la responsabilità circa la conformità del materiale (materia prima secondaria) in uscita dall’impianto grava direttamente sul titolare del centro di recupero.

Questi, dunque, deve necessariamente porre in essere tutte quelle operazioni di verifica merceologica e chimico-fisica sui rifiuti in ingresso (*radioattività, presenza di olii e grassi, composizione, umidità, ecc.*) volte a garantire il rispetto delle condizioni di legge.

Infatti, è chiaro che la previsione dell’*art. 8, comma 5, del D.M. 5 febbraio 1998*, che pone sul titolare del centro di recupero la responsabilità di verificare la conformità dei rifiuti all’attività di recupero autorizzata, **rimanendo invece in capo al produttore la responsabilità per la caratterizzazione del rifiuto, si riferisca, appunto, esclusivamente alla fase della gestione dei rifiuti.**

La responsabilità dei due soggetti, come è evidente ove si tenga conto della normativa in materia di redazione dei formulari, non comporterà l’esclusione di responsabilità da parte del titolare del centro di raccolta/produttore di MPS circa la natura dei rifiuti introitati all’impianto e la loro conformità ai provvedimenti di autorizzazione relativi all’impianto.

E’ evidente, infatti, che, allorché nell’impianto/centro di recupero vengano introitati rifiuti incompatibili con le procedure di recupero per cui l’impianto è autorizzato oppure vengano accettati rifiuti in realtà non conformi alle autorizzazioni dell’impianto, la responsabilità del gestore/responsabile del centro di raccolta si estende anche alle condotte precedenti (conferimenti/cessioni dei rifiuti).

Doppio passaggio di rifiuti in modalità “R13”

Uno degli interrogativi più comuni che accompagna l’attività degli impianti di recupero rifiuti, in particolare quelli “non pericolosi”; è rappresentato dalla possibilità o meno di effettuare o meglio conferire il rifiuto sottoponendolo ad un doppio passaggio in “R13” prima del suo effettivo recupero.

Iniziamo con lo specificare che in base all’ All. C del D.Lgs. 152/06, si intende per Operazione di Recupero R13 :

“La Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti),

Un impianto che svolge un’operazione di recupero da R1 a R12 deve necessariamente fare una messa in riserva “stoccaggio preliminare” propedeutico all’operazione di recupero vera e propria, per cui tutti gli impianti di recupero autorizzati con operazioni da R1 a R12 sono autorizzati sempre in R13 + RX. Semplicemente lo si manda da R13 a un (per esempio) R4 che OVVIAMENTE è autorizzato R13 – R4 e, considerando che il rifiuto non sarà trattato IMMEDIATAMENTE appena scaricato dal mezzo di trasporto, ma resterà per 1 giorno, 1 settimana o 1 mese in R13, esiste la possibilità di

passaggio da un R13 “puro” ad un altro R13 (non puro) in quanto dotato di autorizzazione all’effettivo recupero;

non tutte le operazioni di Recupero da R1 a R12 producono necessariamente MPS (materia prima seconda) così come definita dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, per cui un rifiuto potrebbe fare più operazioni di recupero prima di raggiungere la qualità stabilita dalla normativa in vigore ([end of Waste](#)), in base alla tipologia del rifiuto, ad esempio può avvenire che il rifiuto faccia il seguente percorso: da produttore A ad impianto B autorizzato con solo R13 (esce come rifiuto) a impianto autorizzato C in R13+R12 (esce come rifiuto) a impianto autorizzato D in R13+R4 (esce come MPS);

Si deduce facilmente che il passaggio da un R13 ad un’altro è consentito solo se il secondo R13 è propedeutico ad un’altra operazione di recupero, per cui la norma permette il passaggio una sola volta in siti autorizzati con R13 “puro”, ovvero con sola messa in riserva.

Per quanto concerne il FIR, se il rifiuto è destinato ad un impianto autorizzato in R13+R4 può essere indicato tranquillamente R13 come operazione di recupero, anche se poi quest’ultima è finalizzata ad essere propedeutica all’operazione di recupero R4. In realtà si potrebbe anche mettere R4, ma non è sbagliato mettere R13 e più comunemente si usa mettere R13. Per cui al fine di verificare se gli impianti rispettino quanto prescritto dal D.M. 5 febbraio 98 art. 6 comma 8 è necessario verificare non solo i FIR ma anche le operazioni di recupero che vengono effettivamente effettuate sul rifiuto e soprattutto quali operazioni siano effettivamente autorizzate.

Passaggio indispensabile di questa analisi è:

- *L’acquisizione preliminare delle autorizzazioni prima dell’effettivo conferimento;*
- *La verifica delle operazioni di recupero da R1 a R12 per chi effettua il doppio passaggio in R13*
- *La verifica dei tempi massimi di stoccaggio temporaneo: stimati in max 1 anno per i rifiuti non pericolosi.*

Eventuali correzioni da farsi sui Formulari rifiuti

Così come previsto dalla circolare GAB/DEC/812/1998, il formulario di identificazione rifiuti rappresenta l’unico documento valido ai fini legislativi comprovante l’esatta tracciabilità e caratteristiche del rifiuto movimentato.

Per una logica operativa non sancita esplicitamente da una legge ma deducibile dalle norme della buona prassi, tale documento non dovrebbe essere per nessun motivo oggetto di correzione essendo un documento dichiarativo in ogni suo punto.

Nella pratica professionale e operativa esistono però, casi, frequenti, in cui c’è necessità di apporre delle correzioni dovute all’errore umano o alle variabilità sopravvenute per cui vi è la logica necessità di non rendere nullo il documento.

In tali casi, sugli stessi formulari non dovrebbero essere effettuate cancellazioni tali da non permettere più di risalire alla compilazione originaria.

A. una soluzione concreta potrebbe essere rappresentata dall’effettuare correzioni asteriscando (*) il dato errato, senza cancellarlo e inserendo nell’apposito spazio riservato alle “Annotazioni” la giusta correzione giustificandone l’errore.

B. Alcuni gestori e trasportatori insistono nell’utilizzare lettere di correzioni su proprie carte intestate per comunicare determinate inesattezze e dichiarando impropriamente che tali documenti rappresentano parte integrale del Fir, a mio parere operazione inutile poiché priva di valore legislativo!!!

Inoltre c’è da precisare che il Fir è un documento dichiarativo di 3 soggetti o addirittura 4 con l’intermediario in cui ognuno “dichiara” i propri dati e conferma quelli degli altri, quindi per una pura logica di revisione, eventuali correzioni dovrebbero essere accettate da tutti i soggetti sui propri documenti e non semplicemente acquisite tramite lettere intestate.

A manforte della soluzione proposta **al punto A** ci viene in contro la nota del Ministero dell’ambiente, che ai sensi dell’art. 194-*bis* (Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI), ha introdotto la possibilità di rendere valevole la trasmissione della IV copia del Fir utilizzando la posta certificata PEC, a patto che siano rispettate determinate condizioni.

In sostanza occorre:

- • scannerizzare la copia;
- • firmare digitalmente il file;
- • inviare tramite PEC a tutti i soggetti partecipanti alla movimentazione;
- • archiviare elettronicamente con software certificato;
- • archiviare l’originale cartaceo.

Seguendo tale procedura, si agisce in conformità del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del d.lgs n. 82/2005, che all’art. 45-48 definisce il valore giuridico della trasmissione telematica ad una p.a. Il Ministero invitava a porre particolare cura alla leggibilità del documento. All’indomani del nuovo dell’art. 194-*bis*, che prevede a livello normativo tale modalità, il Ministero con nota del 16 gennaio 2018 prot.8F procede a chiarire che il comma 3 del nuovo art. 194-*bis* prevede una possibilità alternativa di adempiere l’obbligo di trasmissione della IV copia del FIR mediante PEC.

Per cui, ritornando alla possibilità di porre in correzione un formulario già emesso, un eventuale revisione potrebbe essere fatta in conformità a quanto descritto al punto A con la procedura comunicativa posta dal ministero dell’ambiente.

Come indicare sul formulario il peso dei rifiuti in assenza di un sistema di pesatura

L’art. 193, c. 1, D.L.vo 152/06 precisa che sul formulario di identificazione rifiuti devono essere indicati almeno i seguenti dati:

- A. origine,
- B. tipologia
- C. quantità del rifiuto.

La Circ. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998, al p.to 1, lett. p) precisa che “le quantità vanno indicate in Kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l’indicazione delle “quantità” può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate”.

Ciò significa che l’unità di misura indicata sul formulario può legittimamente essere solo in kg, litri o numero di colli (quest’ultima alquanto discutibile), mentre il volume non è preso in considerazione dalla normativa sopraccitata, infatti non si rinviene il relativo campo nel modello di formulario, dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto in difetto di norma esplicita sul punto, non si deve pertanto procedere ad interpretazioni estensive.

Resta comunque inteso che nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione, è necessario barrare la casella relativa alla voce “peso da verificarsi a destino”.

Osservatorio rifiuti Sovraregionale O.R.so

La DGR 677 del 7 novembre 2017 introduce l’applicativo web-service denominato O.R.So. quale sistema informatizzato unico per la trasmissione dei dati.

Nell’allegato "*Organizzazione e modalità di funzionamento*", all’art. 6 essa prevede l’obbligo della comunicazione, anche in assenza di movimentazioni dei rifiuti, per i seguenti soggetti:

- **le imprese in possesso dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;**
- le imprese in possesso delle autorizzazioni di cui agli art. 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006
- **le imprese iscritte nei Registri delle Imprese che recuperano Rifiuti ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;**
- le imprese soggette a AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che gestiscono rifiuti;

▪ le imprese in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del al D.P.R. n. 59/2013 per la richiesta di comunicazione in materia di rifiuti artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152.06.

Si precisa che con l'entrata in vigore del sistema applicativo O.Rso, non vengono menzionati nella Delibera n. 677 del 07-11-2017 e nell'art. 6 del documento "Organizzazione e modalità di funzionamento dell'orr" i trasportatori iscritti all'albo nazionale gestori ambientali.

In merito a ciò si conferma che chi effettua esclusivamente trasporto non è tenuto più ad alcuna comunicazione. Ne tramite questo software ne tramite quello precedente.

Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi con la sola categoria 5

Ai sensi dei commi 7 e 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituiti dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10 e della Circolare a chiarimento n. 240 del 09/02/2011 dell'albo nazionale gestori ambientali prevedono che:

“Le imprese e gli enti iscritti al 'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi (categoria 5) sono esonerati dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi (categoria 4) a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe per la quale sono iscritti.

In base alle suddette disposizioni legislative il Comitato Nazionale ha specificato che le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli autorizzati.

Qualora le quantità di rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario richiedere il passaggio alla classe superiore, con il conseguente obbligo di adeguamento dei requisiti e della Polizza ambientale”.

Il trasbordo dei rifiuti

Il trasbordo totale di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, ai sensi e alle condizioni del D.L.vo 152/2006e dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/812/98.

L'art. 193, c. 12, D.L.vo 152/2006 recita che *“la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.*

Peraltro, il trasbordo totale di un carico di rifiuti ed è consentito “*per concrete esigenze operative*” o “*imprevisti tecnici*”, rientrando tra le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, sviluppi positivi in termini di impatto ambientale.

In tale ipotesi la Circolare prevede che gli estremi identificativi dei diversi trasportatori, vengano riportati nello spazio riservato alle annotazioni insieme alla firma di assunzione di responsabilità redatta su carta intestata.

Altra ipotesi contemplata dalla Circolare è quella del trasbordo parziale del rifiuto, ammesso per motivi eccezionali, con la previsione dell’emissione di un nuovo formulario.

In tali ipotesi con giusta logica interpretativa è prevista l’emissione di un nuovo formulario in quanto, si genera la contemporanea tracciabilità del rifiuto con mezzi, percorsi e destinatari finali differenti.

Commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi

L’art. 212 comma 5 del d.lgs 152/2006 prevede, l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le imprese che svolgono attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti stessi.

Innanzitutto è giusto fare chiarezza su alcune definizioni di base, quali: commerciante e intermediario

- Per commerciante si intende qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- Per intermediario si intende qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Per l’iscrizione è necessario possedere requisiti soggettivi e requisiti oggettivi, inerenti la dotazione di personale, la capacità finanziaria e il responsabile tecnico.

E’ richiesta inoltre la prestazione di una garanzia finanziaria vedi (D.M. 20 giugno 2011) a tutela delle prestazioni eseguite in campo ambientale.

Il ruolo principale di un intermediario senza detenzione è quello di unione tra produttore e destinatario di un ciclo di gestione del rifiuto.

Ciò che più rileva è che tale soggetto opera senza mai entrare in contatto con il carico di rifiuti.

Alcuni adempimenti amministrativi/ambientali da assolvere:

L’attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi obbliga il gestore dell’impianto ad assolvere i seguenti documenti normalizzati dal settore ambientale, quali:

- *Registrazione dei relativi movimenti in formulario su piattaforma settoriale (es. WinWaste, ecc)*
- *Relativi controlli quantitativi in funzione della classe appartenente*
- *Compilazione registro Modello B*

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO B

Il modello B va compilato solo dal soggetto che svolge attività di intermediazione o di commercializzazione senza detenzione.

Per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercio senza la detenzione, l'annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore e va effettuata entro 10 giorni dalla transazione.

Ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare una fotocopia della copia del formulario emesso dal produttore (la cd. "Quinta copia").

GESTIONE DEL REGISTRO

Tempi di registrazione

Ai sensi dell'art.190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- *per i commercianti e gli intermediari (senza detenzione) e i Consorzi almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa.*